

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il presidente **POSSA (PdL)**, il quale esprime innanzitutto un vivo apprezzamento per il provvedimento che riforma profondamente snodi fondamentali del sistema universitario nazionale, migliorandone qualità, efficienza ed efficacia, semplificandone i processi decisionali e promuovendo la cultura del merito. Il disegno di legge costituirà a suo giudizio una valida soluzione per porre fine a varie patologie che, soprattutto in quest'ultimo periodo, hanno afflitto le università, quali ad esempio le perniciose derive corporative, un reclutamento del corpo docente non sufficientemente attento alla qualità, l'eccessiva moltiplicazione delle sedi e la finanza cosiddetta "allegra". Cita quindi alcune disposizioni del provvedimento in grado di determinare un rinnovamento, tra cui: la maggiore attenzione agli aspetti economici da parte della *governance*, come dimostra il notevole ampliamento delle competenze del consiglio di amministrazione; l'obbligo della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo; la determinazione di una parte del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) sulla base del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso; la definizione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche (stabiliti su indicatori dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR), onde valorizzare qualità, efficienza ed efficacia della loro utilizzazione; la disciplina dell'impegno dei professori e dei ricercatori. A tale ultimo riguardo, rammenta che è previsto un impegno complessivo di 1500 ore all'anno, che non subisce tuttavia differenziazioni per i docenti a tempo pieno e a tempo definito; per quanto concerne la didattica e il servizio per gli studenti, si stabilisce l'obbligo di 350 ore annue per il tempo pieno e di 250 ore annue per il tempo definito. Fa presente inoltre che in sede di attuazione della delega, saranno determinate anche le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento da parte dei professori e dei ricercatori dei loro compiti didattici e di ricerca.

Si sofferma indi su un'altra innovazione, imperniata tanto sulla federazione e sulla fusione di atenei tra loro, onde realizzare sinergie didattiche e di ricerca, quanto sulla federazione di università con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. Puntualizza in particolare che il Dicastero potrà provvedere con proprio decreto a trasferire ad altra università professori e ricercatori che risultino in soprannumero per effetto delle federazioni e fusioni sopradette o per effetto dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa. Rimarca poi con favore la maggiore severità nel riconoscimento dei crediti formativi maturati al di fuori dell'università, sottolineando altresì che per il reclutamento dei nuovi docenti viene istituita l'abilitazione scientifica nazionale, fondata sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ma non anche sull'esame della capacità didattica, a differenza della vecchia libera docenza; in merito si rinviano i dettagli ad uno o più regolamenti, sui quali giudica opportuna la possibilità, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, di esprimere un parere.

Manifesta peraltro apprezzamento anche sul riconoscimento del ruolo degli studenti nella buona conduzione dell'università, come testimonia la presenza di una loro rappresentanza elettiva nella composizione di tutti gli organi di governo, secondo modalità individuate dagli statuti. In linea con questo obiettivo, prosegue il Presidente, viene istituita in ogni dipartimento (o in ogni facoltà) una commissione paritetica docenti-studenti per assicurare la qualità della didattica, svolgere attività di

monitoraggio dell'offerta formativa, contribuire alla valutazione dei risultati e formulare pareri sull'attivazione o soppressione di corsi di studio.

Condivide pienamente l'attenzione dedicata alla promozione del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli, la cui concreta attuazione sarà demandata ai successivi decreti legislativi. Essi ne definiranno il contenuto nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto nell'[articolo 117 della Costituzione](#). In particolare, evidenzia che i LEP per il diritto allo studio universitario - sui quali si stabilisce un coinvolgimento delle Regioni - dovranno assicurare agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai (ed il conseguimento dei) più alti gradi di istruzione, nell'ottica di garantire loro la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi.

Riguardo all'autonomia delle università, ribadita in vari punti del testo, ritiene tuttavia che essa sia profondamente limitata. Indica come esempio l'articolo 2, che uniforma tutti gli statuti su aspetti essenziali della *governance*, precisando comunque che altri vincoli sono stabiliti negli articoli 8 e 9, che definiscono in dettaglio regole comuni per il reclutamento dei docenti e per la progressione di carriera del personale accademico, nonché negli articoli 10, 11 e 12, che riguardano le modalità di assunzione di assegnisti di ricerca, professori a contratto e ricercatori (i quali ultimi saranno tutti d'ora in poi solo a tempo determinato, secondo un'altra innovazione molto importante).

Rileva inoltre criticamente che il provvedimento non interviene su taluni importanti aspetti, anche se il comma 4 dell'articolo 1 assegna al Ministero la responsabilità di fissare obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti. Nello specifico, ritiene infatti che l'offerta formativa complessiva delle università italiane (per lo meno di quelle statali) dovrebbe essere ispirata ad una visione di sistema, al fine di escludere che discipline importanti non siano presenti in nessuna università e, viceversa, per evitare che vi sia nel Paese un'offerta eccessiva di formazione in determinate materie. Attualmente, reputa del resto che l'offerta formativa complessiva risulti semplicemente come sommatoria di quelle delle singole università. Interrogandosi sui meccanismi capaci di garantire una ispirazione unitaria all'offerta formativa, prefigura l'eventuale costituzione di una commissione di rettori presieduta dal Ministro competente, a cui compete l'autorevole segnalazione annuale in ordine all'offerta formativa complessiva del sistema universitario nazionale. In tal modo potrebbero essere segnalate nuove discipline in via di sviluppo nel mondo, che sarebbe opportuno introdurre prontamente in almeno una nostra università, e quelle da mantenere comunque in vita per salvaguardare la nostra identità culturale.

Con riferimento alla ricerca e didattica nell'università, tiene a precisare che si tratta di due azioni molto diverse, richiedenti modalità attuative, culture, attenzioni, linguaggi, forme di comunicazione tra di loro assai differenziate, spesso non coincidenti. Richiamandosi al modello humboldtiano di università, ravvisa comunque nel testo pari importanza all'attività di ricerca e all'attività di docenza. Nel descrivere il significato precipuo della "ricerca", osserva come all'università competano soprattutto quella di base, "*curiosity driven*", l'introduzione organica delle nuove scoperte nel *corpus* delle varie discipline, l'assimilazione della nuova conoscenza prodotta fuori dal nostro Paese. L'università partecipa inoltre all'innovazione produttiva, la quale è tuttavia ormai incentrata sulle imprese, dato il costo e la grande complessità organizzativa. Aggiunge poi che, in buona parte delle materie scientifiche e tecniche, la vera ricerca richiede ormai un lavoro di gruppo complesso e multidisciplinare con strumenti costosi sofisticati, molto difficile da realizzare nelle nostre università e sottolinea che la dinamica dell'esplorazione di una nuova nicchia di ricerca è caratterizzata all'inizio da investimenti notevoli con pochi risultati (lentamente crescenti), poi da risultati copiosi a costi ragionevoli, alla fine da una redditività dell'investimento decrescente. Segnala pertanto la difficoltà della valutazione della ricerca universitaria e rileva come una eccessiva enfasi su questa valutazione possa incidere sulla relativa libertà, che è invece essenziale salvaguardare.

Quanto alla didattica, osserva anzitutto che il compito di alta formazione affidato attualmente all'università riguarda un'imponente massa di giovani. Dopo aver dato conto di alcuni dati percentuali recenti sui laureati, fa presente che in Italia il numero annuale è assai elevato; rileva tuttavia che alla maggioranza di questi giovani sono forniti solo gli elementi fondamentali nelle varie discipline, assai distanti dal fronte delle conoscenze cui accederanno solo i pochi che vogliono intraprendere, con il dottorato di ricerca la carriera del ricercatore. Si sofferma inoltre sull'apporto italiano (pari ad appena il 3-4 per cento) alla ricerca mondiale, tenuto conto che l'Italia conta attualmente poco meno dell'1 per cento della popolazione mondiale: occorre quindi che tutta la conoscenza prodotta nel mondo venga prontamente inserita, se del caso, nell'offerta formativa del sistema universitario, anche per assicurare la competitività del sistema economico nazionale. Conseguentemente, ritiene che nelle università italiane una buona didattica sia molto più importante di una buona ricerca.

In relazione ad alcuni aspetti di dettaglio, concorda con l'osservazione del relatore (e di molti auditi in Ufficio di Presidenza) circa il senato accademico, le cui funzioni non appaiono adeguate. Giudica infatti opportuno attribuire a tale organo maggiore competenza sugli indirizzi strategici e programmatici relativi alla ricerca e alla didattica; in carenza di tali funzioni, il dislivello tra dipartimenti e facoltà o scuole, da un lato, e consiglio di amministrazione, dall'altro, risulterebbe eccessivo. Rimarca peraltro che una modifica delle competenze del senato comporterebbe anche una rimodulazione delle attribuzioni del rettore, rilevando altresì una certa sovrapposizione tra le attuali competenze di quest'ultimo e quelle del consiglio di amministrazione. Ritiene inoltre necessario apportare correttivi alla composizione del senato accademico, atteso che, pur giudicando sensato il limite di 35 membri, non si comprendono le ragioni del divieto per i suoi componenti e per quelli del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche (fatta eccezione per il rettore). Ciò porta inevitabilmente a strutturare all'interno di ciascuna università un potere terzo rispetto a quelli, da una parte, del consiglio di amministrazione e, dall'altra, della linea gerarchica gestionale direttori di dipartimento - direttori di facoltà o scuola - rettore.

Invita poi a semplificare il provvedimento, in quanto non spetta alla legge determinare il numero minimo di professori e ricercatori afferenti ad un dipartimento, nè stabilire il numero delle facoltà che possono essere istituite in una università. Similmente, si domanda se le dettagliate regole previste negli articoli 8 e 9 non possano essere più opportunamente stabilite mediante regolamento. Ritiene anche eccessivo stabilire per la composizione del consiglio di amministrazione che almeno il 40 per cento dei consiglieri sia esterno all'università, poiché si rischia di affidarne la gestione a chi non conosce adeguatamente la complessa macchina universitaria.

In ordine all'articolo 4, si interroga sull'opportunità di prevedere che il merito venga individuato, come previsto dal comma 1, "mediante prove nazionali *standard*"; segnala infatti che non solo non è affatto facile effettuare prove nazionali uniformi per tutti i laureati ogni anno, ma è anche discutibilissima l'adeguatezza di tali prove a qualificare il merito, quale che sia il loro contenuto. Si dichiara più favorevole a ragionevoli forme di facilitazione della possibilità di autofinanziamento degli studi universitari.

Soffermandosi sull'articolo 7, prende atto della volontà del Ministro di provvedere ad una revisione dei settori scientifico-disciplinari nel senso di una decisa loro riduzione, onde assicurare a ciascun settore l'afferenza di almeno 50 professori di prima fascia e semplificare così la formazione delle commissioni per il reclutamento. Rimarca tuttavia l'esigenza di avere come docenti in un dato corso di laurea effettivi esperti nelle discipline previste dal programma di studi; suggerisce pertanto di prevedere un numero ridotto di settori scientifico-disciplinari per la formazione delle commissioni per il reclutamento e un numero assai più grande di settori scientifico-disciplinari in cui catalogare le effettive competenze dei professori e dei ricercatori ai fini della formazione dei corpi docenti dei corsi di studio. Al riguardo, osserva che l'enorme e continuo ampliamento delle conoscenze suggerirebbe per sua natura un aumento del numero dei settori scientifico-disciplinari, non una loro riduzione; occorrerebbe dunque un maggiore approfondimento.

Con particolare riferimento al comma 7 dell'articolo 10 e al comma 9 dell'articolo 12, reputa che tali disposizioni costituiscano una centralizzazione eccessiva, non opportuna, anche perché sia assegni di ricerca sia posizioni di ricerca a tempo determinato vanno inseriti fin dall'inizio nel contesto di un dipartimento universitario.

Giudica assai importante l'istituzione di cui all'articolo 12 dei ricercatori a tempo determinato e condivisibile la *tenure track* prevista, con l'eccezione di quanto disposto al comma 6. Dati i noti vincoli costituzionali per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, si domanda infatti come sia possibile per le università assumere per chiamata diretta senza concorso pubblico in qualità di professore associato un ricercatore a tempo determinato che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. In conclusione, segnala l'estrema rilevanza delle norme transitorie di cui all'articolo 15, onde evitare che le procedure di reclutamento in corso al momento dell'entrata in vigore della legge siano *ipso facto* interrotte, come sembra prescrivere il comma 1.

Il senatore [CALABRO'](#) (Pdl) ritiene che il disegno di legge del Governo affermi l'acquisita consapevolezza dell'importanza che il "sistema università" riveste nel nostro Paese, della sua rilevanza strategica per la ripresa dello sviluppo economico, civile e culturale della società. Rivendica infatti che per la prima volta, dopo molto tempo, il Governo non si limita ad avanzare critiche al mondo accademico, bensì interviene con una riforma a tutto tondo, dando vita ad un nuovo corpo di disposizioni normative al fine di ricomporre e modernizzare il sistema universitario nelle sue diverse articolazioni. Esprime, dunque, un plauso e un apprezzamento all'Esecutivo e, in modo particolare, al ministro Gelmini, promotrice peraltro di un dialogo fermo ma aperto al

contributo costruttivo delle varie componenti dell'università, della politica, dell'economia e delle parti sociali.

Nella consapevolezza delle difficoltà e delle contraddizioni che da decenni affliggono il sistema universitario, nonché delle esperienze di inadeguata gestione, pone in luce la capacità dei ricercatori italiani di conseguire meriti riconosciuti presso autorevoli sedi ed istituzioni straniere ed italiane. Rileva inoltre che lo stesso corpo accademico ha finalmente acquisito piena coscienza della necessità di porre fine agli spechi e di rendere l'offerta universitaria idonea alle reali esigenze del Paese, tra cui quelle legate allo sviluppo occupazionale.

Rammenta comunque che le severe misure di razionalizzazione e di forte restrizione della spesa, imposte dalle recenti leggi finanziarie, hanno già permesso di conseguire - sebbene a costo di sacrifici gravi e talora persino penalizzanti per la funzionalità stessa degli atenei - risultati efficaci in termini di risparmio e miglioramento della qualità dell'offerta formativa. Analogamente, le recenti disposizioni volte a facilitare il rientro di ricercatori italiani dall'estero hanno in qualche modo cominciato a porre rimedio a quel grave fenomeno di emorragia di giovani, costretti ad emigrare sia per la poca trasparenza dei canali di accesso universitario, sia per la carenza di adeguate risorse finanziarie.

Manifesta dunque condivisione per il provvedimento del Governo, che propone un modello organizzativo tale da contemperare il rispetto dell'autonomia universitaria con le responsabilità che ne derivano. In questa linea, giudica interessante la marcata distinzione tra azione politica ed attività di gestione, attraverso l'individuazione di organi diversi sottoposti ad un controllo più efficiente da parte di soggetti qualificati ed indipendenti tra loro, l'attribuzione di nuove funzioni al consiglio di amministrazione, al senato accademico e l'istituzione della figura del direttore generale. Dopo aver posto l'accento sul contributo che ci si attende da tutti gli operatori del mondo universitario, manifesta apprezzamento per l'ingresso nei consigli di amministrazione di esperti esterni: invita a non sottovalutare questa importante novità, che non va intesa quale apertura degli atenei a nuove forme di ingerenza indebita nel governo universitario. Il fine della norma è a suo avviso di intensificare e concretizzare gli auspici collegamenti tra mondo universitario e settori esterni della società, *in primis* il mondo produttivo. Detta innovazione, prosegue, lungi dal mettere a repentaglio la libertà e l'indipendenza delle scelte accademiche, potrà anzi consentire l'afflusso di più cospicue risorse finanziarie il cui utilizzo rientrerà nella responsabilità degli organi dei singoli atenei.

Ritiene inoltre indispensabile definire, all'interno delle singole strutture universitarie, regole dirette a sostenere adeguatamente la ricerca di base, anche mediante la destinazione di una quota parte delle nuove disponibilità finanziarie. Ciò, peraltro, potrà costituire uno dei fattori differenziali tra gli atenei, non più imperniati sulle facoltà, ma sui dipartimenti quali centri di riferimento essenziali per la ricerca, la programmazione e l'esercizio dell'attività didattica. Esprime poi l'auspicio che sia istituito un fondo perequativo all'interno dei singoli atenei, che possa consentire il passaggio di risorse da dipartimenti con competenze di ordine tecnologico, per i quali è più agevole il collegamento con il mercato, a dipartimenti di diversa connotazione, per i quali resta fondamentale invece il ricorso alla finanza pubblica.

Reputa altresì innovativo il ruolo dei dipartimenti che, ridotti nel numero, recuperano una funzione molto più autonoma in termini sia di didattica che di ricerca. Soffermandosi sulla internazionalizzazione e sulla mobilità, ritiene che le scelte del disegno di legge vadano nella direzione dell'incentivazione, ma probabilmente occorrerebbero opzioni meno rigide e più coraggiose. In particolare, giudica forzata l'ipotesi di meccanismi che impongano agli atenei di chiamare studiosi provenienti da altre università o da altri Paesi, atteso che non si tiene conto adeguatamente dell'esigenza dei ricercatori di poter restare ad operare con quelle strutture e quelle apparecchiature scientifiche che essi stessi hanno nel tempo contribuito a definire o procurare. D'altra parte, la circolazione di idee che caratterizza attualmente la ricerca non si lega di certo alla presenza fisica dei ricercatori in una determinata sede piuttosto che in un'altra.

Lamenta piuttosto che la libertà del ricercatore di muoversi e di lavorare negli atenei è oggi ancora molto limitata dal sistema del cosiddetto "*budget* di ateneo", tanto più che, tra l'assunzione di un esterno per trasferimento e l'avanzamento di carriera di un interno a costo decisamente inferiore, gli atenei continueranno a prediligere la seconda scelta. Sarebbe invece preferibile, precisa, che almeno una parte del *budget* del docente fosse legata alla persona piuttosto che all'ateneo.

Pone poi la questione della capacità attrattiva degli atenei, in termini di risorse umane e materiali, suggerendo la creazione, sulla falsariga dei collegi universitari legalmente riconosciuti, di spazi nei quali sia vivo il confronto culturale anche internazionale e la trasmissione del sapere tra ricercatori-docenti e tra questi e gli studenti.

Accenna indi agli organi di governo, rimarcando l'importanza che il rettore non sia distinto dal presidente del consiglio di amministrazione: la confluenza dei ruoli è senz'altro opportuna ed è altrettanto essenziale che al vertice dell'organo di indirizzo amministrativo vi sia il rettore. Al contrario, una differenziazione dei ruoli determinerebbe una potenziale conflittualità tra le due cariche.

Fa presente poi che il senato accademico dovrebbe essere chiamato ad esprimere il proprio parere obbligatorio, seppure non vincolante, non solo sul bilancio ma anche sul documento di programmazione strategica per poter imprimere fattori di coerenza politica, anche nell'ottica di costringere il consiglio di amministrazione a dar conto delle eventuali ragioni di scostamento rispetto agli indirizzi espressi dal senato accademico.

A proposito della composizione del consiglio di amministrazione, nel confermare la piena adesione all'ipotesi di ingresso anche di componenti esterni, giudica opportuno specificare meglio i relativi requisiti di professionalità, considerando espressamente anche la possibilità di inserimento di rappresentanti dei soggetti finanziatori caratterizzati da natura giuridica non lucrativa. Appare, inoltre, a suo avviso poco realistico il ricorso ad avvisi pubblici internazionali.

Quanto alla gestione degli atenei, ritiene che debbano essere chiamati a vigilare osservatori attenti e competenti, che non possono evidentemente essere scelti dagli stessi atenei, bensì designati di concerto tra il Ministero dell'università ed il Ministero dell'economia.

Non si dichiara d'accordo all'ipotesi di un codice etico, in quanto la funzione universitaria è già investita di una elevata dignità dal nostro ordinamento giuridico avendo natura pubblica, per cui detto codice risulterebbe inutile. Potranno essere semmai i singoli atenei a munirsi, nell'esercizio della loro autonomia, di un apposito codice deontologico atto a richiedere ulteriori garanzie di correttezza e trasparenza nei comportamenti professionali da parte dei suoi operatori.

Per quanto riguarda il Fondo per il merito, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione delle risorse, preferirebbe che fosse utilizzato da parte di chi, pur a parità di merito, abbia maggiori difficoltà economiche.

In riferimento alla disciplina dell'impegno dei professori e dei ricercatori, ritiene giusta la previsione di un tetto minimo orario per quanto concerne l'esercizio dell'attività didattica mentre non reputa congrua la previsione di un impegno orario per la ricerca data l'oggettiva impossibilità di quantificarla entro parametri prestabiliti. Essa inoltre, per sua stessa natura, non può che essere valutata sulla base dei risultati prodotti e oggettivamente riscontrabili, secondo modalità trasparenti ed oggettive. Invita poi a considerare separatamente il caso degli universitari che lavorano nei Policlinici, poiché la loro attività non è soltanto didattica e di ricerca, ma anche assistenziale e richiede un numero significativo di ore. Inoltre, afferma che la valutazione della ricerca andrebbe definita per ambiti disciplinari secondo modalità e criteri differenziati, risultando talora molto diverse le esigenze tra i vari settori. Sottolinea invece che la capacità didattica andrebbe meglio valutata nel corso del procedimento per l'idoneità nazionale e non in sede locale, in quanto è il concorso nazionale che certifica l'idoneità alla docenza. Analogamente, per quanto riguarda la verifica sull'operato e sulla professionalità dei docenti, non si può attribuire tale funzione ad un organo esterno all'ateneo, tanto più se identificato nell' ANVUR.

Invita poi a disciplinare più chiaramente la cosiddetta "attività conto terzi" soprattutto in ordine alle modalità con cui avviene l'affidamento a favore di dipartimenti universitari. Ritiene peraltro che l'incentivazione del conto terzi all'interno delle strutture universitarie porterebbe vantaggi anche per la didattica, potendo impegnare laureandi e studenti nell'esercizio di attività a contenuto anche professionale.

Per quanto concerne le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, valuta eccessiva la durata in carica biennale della relativa commissione attesa la concentrazione di potere e giudica irrealistica la presenza obbligatoria quanto indiscriminata di esperti stranieri nelle procedure concorsuali. Paventa inoltre i rischi connessi al sistema delle idoneità nazionali senza limiti, mentre avanza l'ipotesi di liste di idonei pari ai posti messi a concorso nell'anno dagli atenei o comunque in una misura percentuale maggiore, ma fissa.

Per ciò che attiene, invece, il trattamento economico, considerando che i docenti italiani percepiscono uno stipendio largamente inferiore alla media europea, ritiene ingiusta la trasformazione degli scatti da biennali in triennali che si tradurrebbe soltanto in una penalizzazione economica eccessiva. Occorrerebbe invece una retribuzione incentivante integrativa, gestita dai singoli atenei, commisurata sugli obiettivi e i risultati conseguiti.

Sui ricercatori, ritiene che l'accesso al nuovo ruolo andrebbe riservato ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o equivalente o anche ai titolari di diploma di specializzazione per i medici e non ai detentori della sola laurea magistrale. Pur giudicando apprezzabile il nuovo sistema, invita a definire con maggiore precisione i percorsi alternativi alla carriera universitaria per i ricercatori al

termine del secondo triennio di contratto, laddove non avessero conseguito l'idoneità, al fine di rendere meno precaria la loro situazione prospettica e di rendere più attraente la carriera accademica ai meritevoli.

Per quanto riguarda i ricercatori già in ruolo, rileva criticamente che essi restano privi di uno *status* giuridico e vengono addirittura discriminati rispetto a quelli assunti nel nuovo ruolo, essendo prevista solo per questi ultimi la possibilità di chiamata diretta da parte degli atenei, una volta conseguita l'idoneità nazionale, senza essere sottoposti alla procedura concorsuale locale. Sostiene in proposito che i ricercatori che da anni esercitano formalmente attività didattica su incarico degli atenei dovrebbero poter formalmente conseguire la qualifica di professori aggregati senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Concludendo, esprime apprezzamento per la riforma universitaria proposta dal Governo e auspica che siano con coraggio apportati quei miglioramenti che renderebbero l'università italiana improntata alla meritocrazia e alla trasparenza, nonché un volano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.